

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
COLITTO: Modifica all'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (1011);	
PALAZZOLO: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (2632);	
BOIDI ed altri: Nuove norme in materia di previdenza ed assistenza forense. (3701);	
SPADAZZI: Previdenza ed assistenza per i patrocinatori legali. (4048)	1369
PRESIDENTE	1369, 1371, 1372, 1373, 1374, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	1370, 1371, 1372, 1373, 1376, 1377, 1378, 1380
PELLEGRINO	1371, 1372, 1373, 1377
GUERRIERI EMANUELE	1371, 1375
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	1372, 1373, 1376, 1378, 1379, 1381
PALAZZOLO	1373, 1375, 1376
KUNTZE	1375, 1377, 1381
PREZIOSI OLINDO	1380, 1381
COMANDINI	1381
PENNACCHINI	1381
MANCO	1378, 1379, 1381
ANDREUCCI	1379
BERLINGUER	1383
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1383

La seduta comincia alle 9,50.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Colitto: Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (1011); Palazzolo: Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2632); Boidi ed altri: Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense (3701); Spadazzi: Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali (4048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: « Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori », d'iniziativa del deputato Colitto; « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, d'iniziativa del deputato Palazzolo; « Nuove norme in materia di previdenza e assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Boidi, Breganze, Guerrieri Filippo; Bisantis; Pucci Ernesto, Merenda, Andreucci,

Pennacchini, Amodio Francesco, Gorrieri Ermanno, Tozzi Condivi, Fracassi, Restivo, Rocchetti, Cocco Maria, Russo Spena, Scarlato, De' Cocci, Schiratti, Napolitano Francesco, Bima, Viviani Arturo, Sammartino; « Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali », d'iniziativa del deputato Spadazzi.

Comunico che è pervenuto alla nostra Commissione il parere della V Commissione (Bilancio) sugli emendamenti dell'onorevole Pennacchini all'articolo 2. Ne do lettura: « La Commissione Bilancio delibera di esprimere parere contrario, poiché ritiene che il complesso degli emendamenti proposti implicherebbe oneri indiretti a carico del bilancio dello Stato, senza che risulti fornita alcuna indicazione di copertura ».

Poiché, come si vede, il parere è contrario, possiamo considerare decaduto l'emendamento Pennacchini all'articolo 2, articolo che metto in votazione nella seguente formulazione del Comitato ristretto, modificata secondo gli emendamenti già approvati:

ART. 2.

L'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1°) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'articolo precedente;

2°) il contributo previsto dall'articolo 19;

3°) il contributo previsto dall'articolo 22;

4°) la percentuale prevista dall'articolo 24;

5°) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6°) i residui dei depositi per spese di cancelleria di cui all'articolo 24-bis;

7°) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;

8°) i redditi del patrimonio;

9°) ogni altra eventuale entrata.

La Cassa potrà capitalizzare soltanto le entrate di cui al n. 5, integrate dalle quote di ripartizione attribuite agli attivi e le somme che saranno destinate a riserva, mentre dovrà distribuire annualmente tutte le altre entrate del conto generale ».

(È approvato).

Continuando il cammino a ritroso, passiamo all'articolo 12 del testo del Comitato ristretto, ex articolo 13, che era rimasto sospeso. Il Relatore, onorevole Amatucci, ha chiesto

di riferire sui colloqui avuti ieri in merito a questo articolo.

AMATUCCI, *Relatore*. Desidero informare i colleghi sul risultato dei colloqui e degli studi che ieri abbiamo fatto, presente anche il rappresentante del Governo, per venire incontro nel modo migliore alle esigenze che erano state manifestate durante la discussione. Come ognuno ricorda, l'articolo 12 contempla tre ipotesi: innanzi tutto quella dei giovani, per i quali si richiede, per ottenere la pensione, 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età: poi c'è il caso degli iscritti che, all'entrata in vigore della legge del 1952, avevano compiuto i 40 anni di età: questi, secondo il testo del Comitato ristretto, per avere la pensione debbono avere almeno 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età.

La terza ipotesi riguarda gli avvocati più anziani, cioè coloro che all'entrata in vigore della legge del 1952 avevano compiuto i 50 anni di età e hanno complessivamente 25 anni di esercizio professionale. Per questi il minimo di iscrizione alla Cassa è di 15 anni, salvo il riscatto degli anni mancanti, non superiore a dieci, mediante il pagamento di 60.000 lire per ogni anno.

Ieri si è rilevato che rimangono fuori tutti quegli avvocati che, all'entrata in vigore della legge del 1952 non avevano compiuto i 40 anni di età. C'è, quindi, una vacanza, di fronte alla quale sono state fatte delle proposte.

Come dicevo, ieri ci siamo riuniti e abbiamo esaminato anche l'istanza avanzata da alcuni colleghi, di considerare la possibilità, per coloro che si erano iscritti alla Cassa dopo l'entrata in vigore della legge del 1952, di riscattare gli anni occorrenti tra il 1952 e il 1962. Naturalmente tutto era rapportato alle possibilità economiche di bilancio, e abbiamo ascoltato su questo punto i tecnici, i quali ci hanno fatto rilevare che il riscatto, mentre da una parte dovrebbe essere per una somma molto rilevante, si risolverebbe d'altra parte in un danno per gli altri, non solo, ma anche se il riscatto fosse calcolato in 700 od 800.000 lire, esso sarebbe assorbito in meno di un anno di riscossione della pensione.

Dopo questa discussione, abbiamo voluto venire incontro alle esigenze degli altri colleghi di cui parlavo poco fa ed io ho presentato questo emendamento:

« Dopo la lettera a), aggiungere questa lettera b):

« dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40 ».

Per modo che nella prima ipotesi comprendiamo i giovani che si iscrivono per la prima volta. Si è partiti dalla classe del 22. Praticamente questi giovani che hanno trenta anni, entrano nell'ipotesi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 12, dato che sommando 30 anni che hanno nel 1962 ai 35 otteniamo il numero di 65, e quindi si trovano perfettamente in aderenza alla legge. E abbiamo inserito un altro comma per comprendere quegli avvocati, quegli iscritti che all'entrata in vigore della legge del 1952 avevano compiuto il trentesimo anno di età; ma non il quarantesimo. E in questo caso per avere diritto alla pensione abbiamo chiesto non l'iscrizione più di 35 anni, ma l'iscrizione di 25 anni. Per modo che, la casistica viene completata: per i giovani 35 anni di iscrizione; per coloro i quali avevano 30 anni e non i 40 nel 1952, 25 anni di iscrizione; quelli che avevano compiuto nel 1952 sempre il quarantesimo anno, 20 anni di iscrizione; coloro che avevano compiuto il cinquantesimo anno di età, 15 anni di iscrizione.

Mi pare, onorevoli colleghi, che questa soluzione non solo sia la più logica e la più aderente allo spirito della legge, la possibilità del riscatto ha dovuto essere esclusa, in quanto ieri, anche se non c'è stata formale deliberazione per dichiarazione dello stesso Ministro, si è rimasti d'accordo di voler esaminare questa posizione che era stata prospettata solo per coloro che si erano iscritti. Se c'è stato un collega il quale, entrata in vigore la legge del 1952, non si era iscritto, allora noi ci troviamo di fronte a una situazione di fatto che sarà dolorosa per l'interessato, ma che corrisponde perfettamente al disposto della legge del 1952 e della legge attuale. Mi pare che questo è un temperamento; è un temperamento perché quando noi chiediamo 25 anni, vogliamo ammettere che uno si sia iscritto un poco più tardi sui 36, 37 anni. Ma devono passare 25 anni. Ma, se vi sono situazioni che emergono nel periodo transitorio di applicazione, una legge non può, però, contemplare tutti i casi particolari, i quali possono essere convogliati in una disposizione generale di massima che mentre li tutela, chiede pure a coloro che ne saranno forniti di attendere la maturazione del periodo prescritto per aver diritto.

Per queste considerazioni, signor Presidente, ho presentato un emendamento dopo la lettera *a*) che diventerebbe *b*), il *b*) diven-

ta *c*), il *c*) diventa *d*). Prego il signor presidente di voler leggere l'emendamento che io ho illustrato.

PRESIDENTE. L'onorevole Amatucci propone il seguente emendamento all'articolo 12. Dopo la lettera *a*) aggiungere il seguente comma: « dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni d'età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40 ».

GUERRIERI-EMANUELE. Io voterò l'articolo; però rilevo una incongruenza nel sistema: per una certa categoria di avvocati iscritti alla Cassa, l'età pensionabile è stata elevata a 70 anni, che mi sembra un termine eccessivo. Che si sia introdotta la differenziazione, è spiegabile, ma che per una categoria, cioè per coloro che nel 1952 avevano superato i 50 anni di età, oltre a prevedere quindici anni di contribuzione, si sia portato fino a 70 anni il limite di età pensionabile, mi pare che costituisca un trattamento veramente pesante nei confronti di questa categoria. Dare la pensione a 70 anni anziché a 65, porta una differenza che è inutile illustrare. I 70 anni rappresentano già un traguardo rispettabile per un professionista, e non si sarebbe, perciò, dovuto andare, secondo me, al di là del sessantacinquesimo anno di età, magari stabilendo per coloro che rientrano in questa categoria l'onere di riscattare un certo numero di anni.

AMATUCCI, *Relatore*. Ma questi hanno già un trattamento di favore, perché si limita il periodo di iscrizione alla Cassa a soli 15 anni.

PELLEGRINO. Io desidero presentare un emendamento, ma vorrei prima un chiarimento dal Relatore. Gli avvocati che sono iscritti d'ufficio alla Cassa in seguito a questa legge, ma non hanno compiuto i 40 anni, praticamente quale beneficio trarranno dall'emendamento che è stato presentato dal Relatore? Mi pare che questa categoria di avvocati non venga considerata nell'emendamento.

AMATUCCI, *Relatore*. Noi partiamo sempre dalla data del 1952 perché con questa legge per l'avvenire si richiedono 35 anni di iscrizione e 65 anni di età. Come posizione transitoria, gli avvocati che non si sono iscritti in base alla legge del 1952 e si iscrivono con la legge attuale, entrano con la lettera *a*) dell'articolo 12: « dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e 65 anni di età ».

PELLEGRINO. E se hanno già 40 anni?

AMATUCCI, *Relatore*. Peggio per loro se non si sono iscritti prima. Noi potremmo fare

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

tutte le formulazioni, ma bisogna vedere se si rientra nei piani della Cassa.

PELLEGRINO. Non si potrebbe ammettere il riscatto?

AMATUCCI, *Relatore*. Il riscatto dovrebbe essere per una somma molto considerevole, perché quanto più si tratta di persone anziane, tanto più si abbrevia il periodo per avere la pensione; e, a distanza di pochi anni, con la pensione di un anno si rifaranno della somma di riscatto.

Io sono pronto a considerare tutti gli eventuali emendamenti che saranno presentati per rendere la legge più confortevole per gli anziani, ma mi si deve dare la dimostrazione che dal punto di vista attuariale la legge, ciò nonostante, può andare avanti.

GUERRIERI EMANUELE. Questo schermo delle esigenze attuariali finisce per deformare la legge.

AMATUCCI, *Relatore*. La Cassa nazionale prima di redigere il suo progetto aveva sentito quattro o cinque attuariali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Era impossibile soddisfare tutte le aspirazioni.

PRESIDENTE. Sono osservazioni che hanno un fondamento. Poiché non vi sono altri emendamenti all'infuori di quello dell'onorevole Relatore e avendo sul medesimo discusso abbastanza, procediamo alla votazione per divisione.

L'articolo 12 reca:

« L'articolo 32 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età »;

Pongo in votazione questa prima parte dell'articolo.

(È approvata).

L'onorevole Amatucci propone il seguente comma aggiuntivo:

« dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40 ».

Pongo in votazione il comma aggiuntivo.

(È approvato).

Questo diventa lettera b).

Segue la lettera c) che reca:

« dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età se alla data di

entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale; ».

Pongo in votazione questo comma.

(È approvato).

Do lettura del comma d):

« dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa non meno di 70 anni, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In questo ultimo caso l'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di tre mesi, salvo ratizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

Agli avvocati e procuratori che si troveranno nelle condizioni del presente articolo viene garantito un minimo di pensione nella misura di lire 720.000 annue. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Pellegrino propone il seguente comma aggiuntivo dopo la lettera d) che sostituisce il testo precedentemente presentato:

« Gli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa, a loro domanda o d'ufficio, secondo la legge n. 6 del 1952 o la norma della presente legge che non abbiano compiuto 40 anni all'atto dell'iscrizione, possono riscattare gli anni precedenti a cominciare dall'anno d'iscrizione all'albo professionale e se risulti che abbiano effettivamente esercitato la professione forense, versando alla Cassa il contributo di cui all'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, maggiorato degli interessi legali, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

PELLEGRINO. Secondo la legge in vigore, gli avvocati i quali sono iscritti d'ufficio possono esercitare la facoltà di riscattare gli anni precedenti al momento in cui incominciano a pagare l'imposta. Ora con il nostro emenda-

mento, noi estendiamo questa facoltà di riscatto a tutti coloro i quali possono iscriversi esercitando la facoltà che hanno a norma della legge del 1952.

AMATUCCI, *Relatore*. Il Relatore si riporta a quanto ha avuto l'onore di dire, facendo rilevare dopo la lettura dell'emendamento Pellegrino, che l'onorevole Pellegrino vorrebbe estendere la possibilità del riscatto per il periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge del 1952 e l'iscrizione all'albo. Sono due cose distinte. Io posso essere iscritto all'albo e non alla Cassa. Ma abbinare l'iscrizione alla Cassa facendo riferimento all'iscrizione all'albo, mi sembra una assurdità. Io stesso esprimo parere contrario.

PELLEGRINO. Nel mio emendamento è detto: « Purché risulti che abbia effettivamente esercitato la professione ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento, soprattutto perché non si ha alcuna previsione sul maggior onere che alla Cassa deriverebbe da un'agevolazione che è prevista nell'emendamento. Ieri si è detto che il numero degli iscritti all'albo professionale è di circa 35.000 mentre gli iscritti alla Cassa sono 23.000. Ora qual è il maggior onere che potrà derivare alla Cassa da un'agevolazione come quella prevista dall'emendamento Pellegrino? Non lo sappiamo. È così indeterminato, ma anche è così pericoloso che assolutamente non si può ammettere un'agevolazione di questo genere. Perciò sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, ritira l'emendamento?

PELLEGRINO. No, non li ritiro. Noi, stiamo approvando questa legge, senza avere una precisa cognizione di quelli che sono i casi che si agevoleranno di questa legge sia per quanto riguarda le entrate sia per gli oneri che la Cassa dovrà subire.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Una previsione è stata fatta.

PELLEGRINO. È una previsione cosiddetta aleatoria.

PALAZZOLO. C'è una previsione quasi matematica.

PELLEGRINO. Secondo l'onorevole Amatucci, vi sono due osservazioni, una che riguarda la misura del contributo che dovrebbe essere sulle 60 mila lire, tanto prevede la legge che stiamo approvando; la seconda è che il riscatto non dati dalla iscrizione all'albo professionale, ma che sia ridotta a 5 anni. È questo perché, nella legge che noi stiamo approvando, per avere la pensione indiretta è

prevista, nel caso di morte del professionista un minimo di cinque anni.

Io desidererei che le famiglie degli avvocati non iscritti fossero messe nelle condizioni di godere eventualmente di quella norma che noi dobbiamo approvare e prevista dall'articolo 18 di questa legge.

Se le difficoltà sono quelle avanzate dal Relatore, in ordine alla quantità del contributo e in ordine anche al tempo di iscrizione, io credo che possiamo anche metterci d'accordo.

AMATUCCI, *Relatore*. Creeremmo una situazione di ingiustizia rispetto agli altri avvocati. Facciamo l'ipotesi che un avvocato all'entrata in vigore della legge del 1952 non sia iscritto e che si iscriva in questo momento. Se fissiamo come riscatto non le 24 o le 60 mila lire, ma anche le centomila lire per ogni anno, in dieci anni questo avvocato pagherà un milione; ma poi in un solo anno riscuoterà come pensione circa 800.000 lire, il che rappresenta un vantaggio sproporzionato.

PELLEGRINO. Noi chiediamo il riscatto soltanto di cinque anni.

AMATUCCI, *Relatore*. È la stessa cosa. Anche con gli interessi composti non si arriva mai a costituire un capitale che uguagli la rendita vitalizia prevista da questa legge. Io in altra seduta ho prospettato la possibilità del riscatto, ma tutti mi hanno dimostrato coi calcoli che si sconvolgerebbe la legge.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si sbancherebbe la Cassa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Pellegrino, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Abbiamo poi un altro emendamento dell'onorevole Pellegrino, sostitutivo del penultimo comma:

Sostituire il penultimo comma col seguente:

« In quest'ultimo caso l'iscritto, il quale abbia già compiuto i 65 anni di età, potrà esercitare il diritto di riscatto per compiere i 15 anni di iscrizione alla Cassa ».

PELLEGRINO. Si tratta del doppio riscatto.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono contrario per le ragioni già dette.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Pellegrino, così come è stato letto.

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

Do lettura dell'articolo 12 nel suo complesso:

L'articolo 32 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 è sostituito dal seguente:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età o non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 70 anni, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In questo ultimo caso l'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo ratizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

Agli avvocati e procuratori che si troveranno nelle condizioni del presente articolo viene garantito un minimo di pensione nella misura di lire 720.000 annue. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

AMATUCCI, *Relatore*. Vi era in sospenso l'articolo 17, ex 18.

PRESIDENTE. All'articolo 17 c'è un emendamento presentato dal Relatore Amatucci.

AMATUCCI, *Relatore*. Ieri, signor Presidente, come ricorderà si è svolta un'animata discussione sul secondo comma dove era detto che « Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso di invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito ». Molti

colleghi facevano la questione sul concetto della adeguatezza.

Vi era stata una proposta, richiamandosi all'articolo del 1962 per quanto la rivalsa e c'erano state diverse soluzioni.

Io credo che tutto l'articolo 17 vada bene, tranne naturalmente questo secondo comma. Perché anche l'altra questione che si faceva che cioè che l'iscritto infortunato che avesse meno di dieci anni di iscrizione alla Cassa abbia diritto solo al saldo del conto individuale. E se ha superato i dieci anni? Se ha superato i dieci anni gli spetta la pensione.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, io ho presentato un emendamento che credo possa senz'altro soddisfare le perplessità manifestate ieri durante la discussione. Con questo emendamento abbiamo stabilito che, in caso di infortunio, la Cassa debba liquidare all'infortunato l'intera pensione che gli spetta.

Però questa liquidazione rimane provvisoria e si procederà alla riliquidazione che può essere confermativa, tenendosi conto della misura del risarcimento del danno dell'infortunato ricevuta.

Per modo che, se l'avvocato incappa in un infortunio che lo rende inabile, ha diritto ad avere dalla Cassa l'intera pensione. Se l'infortunato viene ad essere risarcito del danno, è giusto che si tenga conto di ciò nella riliquidazione definitiva. E vediamo ora questo fatto della rivalsa o della surroga: perché significherebbe mettere veramente la Cassa in condizioni di fare una quantità di cause.

Invece mi pare che questo congegno sia più idoneo, perché mentre da una parte salva e tutela l'interesse dell'avvocato infortunato, il quale ha subito la pensione, dall'altra parte lo mette al sicuro da ogni perdita di tempo, che potrebbe aver luogo o dalla lungaggine del giudizio o dalle contestazioni che potrebbero sorgere. Infine egli otterrà un risarcimento.

Noi dobbiamo tener presente che io posso essere investito da una macchina che mi rende permanentemente inabile e l'investitore, pur condannato a risarcirmi il danno, praticamente non mi può pagare neppure un soldo, perché si trova in condizione di nullatenente e in questo caso l'interesse dell'avvocato è tutelato non al cento per cento ma al mille per mille.

Il mio emendamento reca: « La Cassa, in caso di infortunio, corrisponderà all'iscritto in linea provvisoria, l'intera pensione dovuta, salvo a procedere alla liquidazione definitiva, tenuto conto della misura del risarcimento del danno dall'infortunato ricevuta ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

GUERRIERI EMANUELE. Con tutta l'ammirazione per lo sforzo dei colleghi, mi sembra che questa sia una soluzione non del tutto logica. Perché, che cosa significa dire che c'è una liquidazione provvisoria, in attesa di una liquidazione definitiva, che può non verificarsi. Perché evidentemente l'infortunato se non ha interesse a promuovere quest'azione di risarcimento — perché quello che percepirebbe potrebbe essere di meno rispetto a quello che avrebbe dalla Cassa — la soluzione rimane definitiva, non ha più, quindi, carattere di provvisorietà.

Non capisco perché si è voluto prescindere da quella che era la funzione razionale, cioè di investire la Cassa di una titolarità di diritti. Non si può imporre alla Cassa l'onere di eventuali cause, perché se la Cassa non le vuol fare non le fa. Nessuno l'obbliga. D'altra parte, perché privarla di questo diritto e metterla nella condizione di dover ricercare con indagini estremamente difficoltose se v'è stato un risarcimento per poter promuovere in tal caso una liquidazione definitiva che sostituisca la liquidazione provvisoria.

E quando mai avverrà che il risarcito metta la Cassa in condizioni di sapere, di conoscere se c'è stato un risarcimento tale da poter incidere o modificare la liquidazione provvisoria?

Io credo che sia meglio lasciare le cose come stanno anziché introdurre un emendamento.

PALAZZOLO. Io introdurrei la facoltà degli organi della Cassa.

KUNTZE. Per la regolarità della discussione di questo comma, dichiaro che presenterò un emendamento su questo punto.

Io vorrei veramente dire qualche parola, in ordine all'emendamento da me annunciato. Ieri il secondo comma di questo articolo destò generalmente molte perplessità per la sua formulazione. Il mio emendamento — che può essere eventualmente anche integrato dall'emendamento dell'onorevole Andreucci — mirava a questo principalmente: a dare la certezza che la concessione della pensione non fosse sottoposta a condizioni sospensive, ma, invece, a condizioni risolutive. E questo è espresso chiaramente dal fatto che la Cassa ha facoltà di revoca ove avvenga il risarcimento del danno. Parlare di revoca non avrebbe senso se si trattasse di una condizione sospensiva. Intanto si può parlare di revoca in quanto la condizione sia risolutiva. D'altra parte, si mira con questo emendamento a dare un criterio di certezza e ad evitare che l'arbitrarietà del giudizio che potrebbe essere espres-

so dall'amministrazione della Cassa. Perché parlare di adeguatezza del risarcimento senza fissarne i criteri, significa lasciare all'arbitrio della Cassa, del Consiglio di amministrazione, la decisione se il danno sia stato o non sia stato adeguatamente risarcito. Fissare un criterio obiettivo, che mi pare poi sia quello rispondente a criteri già adottati in altri casi, regolati da altre leggi; mi pare che sia un criterio che risponde a ragioni di certezza di una legge e credo che questi criteri dovrebbero essere, per quanto è possibile, rispettati, e per quanto possibile applicati.

Nei confronti della Cassa è certo che si dice che il risarcimento si considera adeguato quando risponde alla capitalizzazione della pensione a cui l'avente diritto potrebbe aspirare, se dovesse richiederla. Mi pare che questo sia un criterio obiettivo che non può dar luogo a dubbi e può evitare moltissime contestazioni che inevitabilmente si verificherebbero.

Pensate, onorevoli colleghi, al caso che la Cassa respinga ingiustificatamente delle istanze di pensione. Si dice: ma c'è il rimedio dell'azione giudiziaria. Questo rimedio non lo avevamo mai messo in dubbio, perché non si sarebbe mai dovuto pensare che la decisione dovesse essere affidata all'arbitrio incontrollato del Consiglio di amministrazione della Cassa. Ma bisogna cercare, nella legge che noi stiamo formulando, di evitare per quanto possibile casi di contestazione giudiziari. Dare a questo avvocato infortunato la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, non è certamente un regalo che noi gli facciamo in questa legge perché è un diritto soggettivo che nessuno potrebbe negargli. Però, noi costringeremmo questo avvocato infortunato, il quale si trova nelle condizioni di non poter più lavorare, e, quindi, di non poter più guadagnare, a dover affrontare le lungaggini di un giudizio civile per poter poi vedere, a distanza di anni, affermato questo diritto.

Con i criteri adottati nel mio emendamento non si elimina certamente la possibilità di contestazioni. E questo è inevitabile. Qualunque possa essere il criterio che si vuole adottare, non si riuscirà mai a trovare un criterio così perfetto che possa eliminare la possibilità di contestazioni giudiziarie.

Io ritengo che il mio emendamento miri a limitarlo al minor numero possibile, fissando un criterio oggettivo che la Cassa è obbligata a rispettare in questa ipotesi.

Per quanto riguarda, onorevole Presidente, l'emendamento presentato dall'onorevole Andreucci, io non sarei contrario a lasciare

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

all'iscritto la facoltà di optare per la pensione; però non si può accettare, senz'altro, questo criterio, senza fissare un termine entro il quale l'infortunato avrà diritto ad esercitare questa facoltà, perché altrimenti si lascerà all'arbitrio dell'interessato, per un tempo indeterminato, di esercitare o non esercitare questa facoltà. Deve essere fissato un criterio di tempo determinato e certo entro il quale la Cassa deve sapere se l'iscritto intenda avvalersi di questa facoltà oppure non intenda avvalersene.

Io insisterei, quindi, signor Presidente, sul mio emendamento, non escludendo la possibilità che l'emendamento sia integrato con quello presentato dall'onorevole Andreucci per quanto riguarda l'ammontare del reddito, perché sono d'accordo anch'io che un reddito di tre milioni sia pesante e sarebbero molto pochi i casi di quelli che potrebbero fruirne; abbassarlo a due milioni mi sembra un concetto esatto.

Io non dovrei aggiungere altro, signor Presidente. Vorrei solo raccomandare agli onorevoli della Commissione di esaminare con attenzione questa norma e vedere se non sia il caso di accogliere questo mio emendamento, proprio al fine di dare a questa norma dell'articolo 17, ex 18, dei criteri di certezza che, invece, adesso, sono assolutamente assenti.

PRESIDENTE. Poiché sono stati annunciati diversi emendamenti che interferiscono l'uno con l'altro, sospendo la seduta perché i diversi presentatori si mettano d'accordo su una formula concordata. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle ore 11,15, riprende alle ore 11,40).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Do lettura dell'emendamento concordato, sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo 17 ex 18:

« In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione della capacità all'esercizio della professione in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto, previa cancellazione dall'albo, alla pensione di invalidità, purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a due milioni di lire.

La pensione di invalidità conseguente all'infortunio non è concessa e se è stata concessa è revocata, qualora il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma

corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta ed è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore.

Nel caso di invalidità dovuta a infortunio la Cassa è sostituita nel diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 1916 del Codice civile ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo che venga anche affermato il concetto del diritto della Cassa al recupero di quelle pensioni che risultassero eventualmente liquidate in misura non dovuta.

AMATUCCI, *Relatore*. Per questo ci sono le norme generali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma è bene che resti consacrato a verbale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento concordato, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché non vi sono emendamenti per la restante parte dell'articolo, di cui ho già dato lettura, la metto in votazione.

(È approvata).

L'onorevole Pellegrino ha poi proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Alla vedova e ai figli minori del professionista deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, che sia stato iscritto o alla Cassa di previdenza o al soppresso Ente di previdenza degli avvocati e procuratori, spetta una pensione o rendita nella misura stabilita dal precedente comma, purché il professionista sia stato iscritto per almeno cinque anni a uno degli enti sopraindicati. A tal fine l'interessato dovrà presentare entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita domanda alla Cassa di previdenza, che nel procedere alla liquidazione del trattamento spettante, detrarrà da esso le somme già corrisposte per liquidazione del conto individuale, senza interessi ».

PALAZZOLO. Alla fine potrebbe essere introdotto un articolo aggiuntivo che venisse incontro ai concetti espressi dall'onorevole Pellegrino nel suo emendamento, e che riguardasse quelli che hanno liquidato il conto personale. Quindi, si può tenere sospeso l'emendamento.

AMATUCCI, *Relatore*. C'è un motivo fondamentale che mi spinge a non essere favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Pellegrino, ed è questo: l'onorevole Pellegrino praticamente vuole estendere il trattamento,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

i benefici di cui alla legge, quando è deceduto l'ex iscritto. Ora è troppo evidente che noi non possiamo prendere in considerazione le condizioni della moglie o della famiglia di chi non era pensionato. Insomma, noi dovremmo dare alla famiglia del non pensionato i benefici che per legge spettano a colui che si trovava nelle condizioni di dover avere la pensione.

PELLEGRINO. Noi introdurremmo qui un principio che è previsto dalla legge previdenziale.

AMATUCCI, *Relatore*. La legge del febbraio 1958 al n. 46 dice sempre le vedove dei pensionati. Anche la pensione di reversibilità si riferisce sempre alle famiglie dei pensionati. Non si può pretendere la pensione indiretta o quella di reversibilità se il defunto non aveva diritto alla pensione.

PELLEGRINO. Modifico il mio emendamento in questo senso e, cioè, che, concessa la pensione di reversibilità o indiretta degli aventi diritto degli avvocati e procuratori deceduti prima dell'entrata in vigore di questa legge e che godevano della pensione.

AMATUCCI, *Relatore*. Questo è previsto quando parliamo di reversibilità.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Prima che si proceda alla votazione dell'intero articolo, io desidererei chiedere ai proponenti dell'ultimo emendamento sugli infortuni un chiarimento. Nell'emendamento che è stato presentato e approvato, si parla di invalidità. Ora desidero sapere se quando si usa questa frase « pensione di invalidità » si intende dire pensione ordinaria, quella delle sessantamila lire, già stabilita per tutti. Perché se non c'è questo chiarimento, si corre il rischio di lasciare la legge in uno stato di incertezza pericolosa e in sede di applicazione; perché domani si potrebbe pensare che la pensione di invalidità è una pensione diversa da quella ordinaria e si rilevarebbe che per questa ipotetica pensione di invalidità non è fissato il *quantum*.

AMATUCCI, *Relatore*. È esatto il dubbio del rappresentante del Governo, ma è evidente che l'articolo in esame che parla degli infortuni, accennando e facendo riferimento al concetto di pensione, si deve intendere concetto di pensione normale ordinaria prevista nell'articolo precedente di questa legge.

KUNTZE. Nel testo originario, già si parlava di pensione di invalidità. Comunque, il chiarimento va accettato in questo senso.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, lei rinuncia al suo emendamento?

PELLEGRINO. Sì. Purché si arrivi a stabilire con norma che, per coloro che avevano la pensione, gli aventi diritto possono godere della reversibilità o della pensione indiretta.

AMATUCCI, *Relatore*. Nell'ultimo comma dell'articolo 14 si dice che la pensione è reversibile a favore del coniuge.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Desideravo chiarire un punto che non è rimasto molto preciso. Nell'ultimo comma dell'articolo 13 attuale si dice: « La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori ». Io credo che a questo punto bisognerebbe aggiungere: « dell'iscritto alla Cassa ». Perché altrimenti potrebbe sembrare che siano figli minori di un altro padre, ma dello stesso coniuge. Figli di altro letto. Chiedo che se ne tenga conto in sede di interpretazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'intero articolo 17, ex 18:

L'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa, ha diritto, previa cancellazione dall'albo, alla pensione di invalidità purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a 2 milioni.

La pensione di invalidità conseguente ad infortunio non è concessa o se è stata concessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

In caso di invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del Codice civile.

Se l'invalidità si manifesti prima di 10 anni di iscrizione alla Cassa, l'iscritto ha diritto soltanto al saldo del conto individuale.

In caso di morte del professionista iscritto da almeno 5 anni alla Cassa ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa risponderà alla vedova la pensione nella quale verrà trasformato il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto al conto individuale, oltre che delle eventuali quote di ripartizione di cui all'articolo 15-a).

III. LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

Detta pensione verrà eventualmente integrata al fine di raggiungere le lire 40.000 mensili, e se esisteranno figli minori, all'atto della morte dell'iscritto, la rendita anzidetta verrà aumentata di lire 8.000 mensili per ogni minore, finché questi non avrà raggiunto il 21° anno di età; così integrata la rendita complessiva non dovrà superare le lire 60.000 mensili.

La famiglia del deceduto riceverà inoltre un congruo contributo per spese di malattia e funerarie, queste ultime nella misura che sarà annualmente stabilita dal Comitato dei delegati.

Se l'iscritto era celibe o vedovo, il montante di cui sopra sarà ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano la successione.

Se alla data del decesso sussistevano figli minori, detto montante, eventualmente integrato, sarà assorbito per la corresponsione a questi ultimi di una rendita temporanea, pari a quella che sarebbe spettata alla vedova, finché non avranno tutti raggiunto il 21° anno di età.

Se il professionista deceduto non aveva ancora 5 anni di anzianità di iscrizione alla Cassa, verrà in ogni caso versato agli eredi il montante di cui si è detto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18-bis, che diventa articolo 18:

«L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purché siano trascorsi almeno 10 anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento delle annualità di contributo personale obbligatorio già versate. Nel caso che non sia decorso il predetto termine di 10 anni, verranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza alcun interesse.

In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente periodo di iscrizione non avrà alcun effetto, tranne nei casi di accertata cancellazione per casi di forza maggiore.

All'iscritto cancellato per radiazione dagli Albi professionali, anche se pronunziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsate d'ufficio le somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio senza interessi ».

MANCO. Vorrei pregare che l'interesse invece del 4,50 fosse del 5 per cento.

PALAZZOLO. Questo interesse è basato sui calcoli.

MANCO. Domando poi perché non deve avere interessi chi non ha un'iscrizione superiore a dieci anni. Quindi, propongo che l'interesse invece del 4,50 sia del 5 per cento e che l'interesse venga corrisposto a tutti coloro che hanno versato somme a titolo di contributo personale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Queste modifiche rappresenterebbero una diminuzione di reddito per i fondi della Cassa.

MANCO. Ma non capisco perché debba essere dedotto un 0,50 per cento, quanto tutti gli interessi normalmente sono del 5 per cento.

AMATUCCI, *Relatore*. La Cassa non può essere paragonata a un istituto di credito che procede all'investimento delle somme depositate, ricavando guadagni sensibili. La Cassa non è un ente di previdenza. Del resto presso gli istituti di credito un conto libero dà l'interesse del 0,50 per cento se è vincolato dà l'interesse soltanto del 3,50 per cento.

Quanto alla mancata corresponsione degli interessi qualora non sia decorso il termine di dieci anni, essa trova la sua giustificazione nella pratica degli interessi composti, che solo dopo un certo periodo di anni possono maturare e non dopo un periodo inferiore.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Del resto la Cassa nella gestione di questo modesto capitale vuol pure avere un compenso, e questo è rappresentato dagli interessi che quelle somme hanno eventualmente maturato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 18 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19, ex 18-ter:

«Nei casi previsti dai due articoli precedenti il Comitato dei delegati della Cassa può adottare provvedimenti previdenziali e assistenziali in deroga alla presente legge, se l'eccezionalità dei casi li giustifichi e se trattasi di provvedimenti tollerabili in relazione al complesso degli oneri da fronteggiare.

I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno 18 delegati.

I provvedimenti stessi non potranno avere esecuzione se non in quanto approvati dal Ministro per la grazia e giustizia, presa visione del verbale della seduta del Comitato dei delegati ».

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20, ex 19:

«L'articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato e sostituito dal seguente:

«La misura degli assegni di pensione, il saggio d'interessi, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io vorrei far rilevare, onorevoli colleghi, che c'è qui un periodo che, a parer mio, dovrebbe essere soppresso, là dove si dice che la misura degli assegni di pensione, eccetera, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati e «previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa». Mi pare che questa consultazione preventiva di tutti gli ordini degli avvocati e procuratori d'Italia costituisca un tale intralcio e porti ad una tale complicità di carattere burocratico, che sia veramente necessario eliminarlo. Abbiamo o non abbiamo fiducia nel comitato dei delegati? Che bisogno c'è che si arrivi alla consultazione della base per la modificazione degli assegni? Io proporrei che l'inciso «previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa» sia eliminato.

MANCO. Io non ho parlato sul precedente articolo dove vi era un parere del Ministro della giustizia. In questo articolo 19 prendo atto di quello che ha detto il rappresentante del Governo e non mi pare che sia consono allo spirito della legge che noi stiamo varando. Io farei, se possibile, una diversa proposta: quella che avrei dovuto fare prima e che non ho fatto, e cioè, quella della soppressione del parere del Ministro di grazia e giustizia.

Noi che non vogliamo consultare la base per una decisione che riguarda la base dobbiamo, invece, ricorrere all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia per una questione che riguarda solo gli avvocati.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non mi pare necessario interpellare le assemblee per modifiche allo statuto. Vedrete che complicazioni ne verranno

prima che da tutta Italia arrivino i pareri delle assemblee.

ANDREUCCI. Secondo me deve rimanere, come è, anche perché questo parere da darsi da parte degli interessati, mi pare sia prevalente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 come è stato letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21, ex 20:

«L'articolo 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosità entro il termine di sei mesi, che gli verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali».

MANCO. Questo articolo riguarda il caso dell'avvocato o procuratore che sia debitore nei confronti della Cassa. È evidente che esso deve percepire la pensione detratta le somme di cui è debitore, più i relativi interessi; ma la legge non dice quali sono questi interessi. Io desidero che siano precisati.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si tratta degli interessi legali.

MANCO. Gli interessi legali sono del 5 per cento, mentre prima abbiamo stabilito il 4,50 per cento.

ANDREUCCI. È evidente che gli interessi saranno del 4,50 per cento. Se si modificasse il tasso di interesse, saranno modificati anche questi.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono proposte di emendamenti, metto in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23, ex 22:

«L'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro famigliari che versino in stato di bisogno, previsto dall'articolo 15, lettera b), della presente legge, sono destinate ogni anno il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dal n. 2° dell'articolo 2, il 5 per cento di quelli

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3°), e il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4°) dello stesso articolo.

Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trovi nelle condizioni per potere fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità.

All'iscritto già in godimento di una di tali pensioni potrà essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno dovrà essere valutato alla stregua dell'articolo 439 del Codice civile.

Le somme come sopra descritte all'assistenza sono devolute ai Consigli dell'Ordine e ripartiti tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa».

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24, ex 23.

Do lettura dell'articolo 24:

« Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono così modificati:

« Il Presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

« Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e pro curatori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex Colonie, il relativo periodo di tempo sarà considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'articolo 13.

Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purché si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Preziosi ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli iscritti agli albi professionali possono sempre riscattare, ai fini dell'anzianità pensionabile e delle misure delle pensioni, gli anni di permanenza negli albi professionali non ancora coperti dalla iscrizione all'albo dei praticanti procuratori e quelli del pe-

riodo universitario, nonché il periodo di servizio militare di leva di richiamo o volontario. Nel caso di riscatto, i richiedenti sono tenuti a versare alla Cassa le somme corrispondenti ai minimi di contribuzione attuale in rapporto agli anni riscattati. La riscossione di tali somme avviene in uno alla riscossione del contributo personale obbligatorio, rateizzato in modo da maggiorare detto contributo per non più del 50 per cento.

La facoltà di riscatto è estesa ai pensionati e ai superstiti per il conseguimento del diritto alla pensione indiretta e di reversibilità. In tal caso le somme di riscatto saranno trattate dall'ammontare della pensione. La trattenuta, comunque, non potrà superare il terzo della pensione comprensiva di ogni altra indennità ».

PREZIOSI OLINDO. Io ho cercato di introdurre in questo articolo concetti comuni a tutti gli altri istituti, senza comportare alcun onere.

AMATUCCI, *Relatore*. Le disposizioni di cui al suo articolo aggiuntivo, si richiamano alle norme dello stato giuridico dei dipendenti degli impiegati statali, in cui si dà la possibilità di riscattare il periodo universitario. Ma naturalmente l'avvocato non ha nulla a che vedere con l'impiegato statale. Quando si stabilisce la possibilità del riscatto degli anni universitari, allora si sconvolge tutto. Bisogna ricordarsi che noi teniamo un bilancio molto ristretto.

Sono contrario all'emendamento, perché la nostra pensione è formata da un fondo che si va man mano raccogliendo. La possibilità di riscatto inciderebbe notevolmente sul conto di distribuzione che viene fatto proprio per quei proventi che non sono e non possono essere in sostanza rimborsati da coloro che chiedono che siano a loro riconosciuti gli anni di università o gli altri anni per diversi titoli. Per queste ragioni sono contrario.

PREZIOSI OLINDO. Io insisto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Preziosi Olindo, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

L'onorevole Preziosi Olindo ha presentato quest'altro articolo aggiuntivo:

« La domanda per le prestazioni, indirizzata alla Cassa e corredata dei documenti prescritti, va inoltrata a mezzo del consiglio dell'ordine forense al quale l'assicurato è iscritto, che ne rilascerà ricevuta e che ne curerà l'inoltro immediato a mezzo plico raccoman-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

dato con avviso di ricevimento. In caso di rigetto della domanda, ovvero nei casi di mancata decisione sulla stessa entro 90 giorni dalla consegna al consiglio dell'ordine forense, l'interessato può proporre azione giudiziale ai sensi degli articoli 4, 5, 9 e seguenti del codice di procedura civile. La competenza è devoluta al tribunale del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine forense al quale il richiedente è iscritto.

Su domanda dell'interessato e stante il requisito dell'anzianità d'iscrizione attestato dal consiglio dell'ordine forense, la Cassa liquiderà in via provvisoria la pensione nella misura minima prevista dall'articolo 12 completa di quota integrativa, nel caso in cui la pratica non sarà definita entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e anche in pendenza di giudizio, salvo che l'istante non continui l'esercizio della professione rimanendo iscritto nell'albo, ovvero non goda di un reddito accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non proveniente da attività professionale superiore a lire 1.200.000. Le somme che dovessero essere indebitamente pagate saranno trattenute dalla Cassa secondo le modalità previste dall'articolo 20 ».

PREZIOSI OLINDO. Ho creduto con questo articolo di stabilire la procedura da seguirsi per il conseguimento della pensione, prevedendo specificamente anche la tutela del diritto.

PRESIDENTE. Ma questa potrebbe essere materia di regolamento.

AMATUCCI, *Relatore*. Con un articolo da inserire alla fine della legge, vorrei che venisse data facoltà al Governo di emanare le norme regolamentari e di procedere anche alla redazione del testo unico. L'articolo potrebbe essere questo:

« Nel termine di sei mesi il Governo è delegato ad emanare il regolamento per l'esecuzione della presente legge e altresì a redigere il testo unico delle disposizioni in materia di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori ».

KUNTZE. Non possiamo parlare di delega per la redazione del testo unico. La delega non può essere fatta in sede di Commissione.

COMANDINI. Possiamo fare in proposito un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi pare che questa potrebbe essere la soluzione migliore.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accetterebbe l'ordine del giorno per il testo unico e il regolamento.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora due emendamenti dell'onorevole Pennacchini. Si tratta di due principi che la Commissione ha accolto, ma rimaneva il problema del più opportuno collocamento di questi due principi tradotti in una norma, come appunto propone ora l'onorevole Pennacchini.

PENNACCHINI. Onorevole Presidente, la materia riguarda la situazione di quegli avvocati e procuratori che hanno già conseguito la liquidazione del conto individuale e che si trovano in condizioni di particolare bisogno. Gli emendamenti, come giustamente lei ha detto, avevano già ottenuto l'approvazione della Commissione. Si trattava soltanto di stabilire il collocamento della norma. Ora, per quanto riguarda il collocamento, io, uditi anche gli altri colleghi che si sono occupati della materia, proporrei quanto segue: inserire, prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 le seguenti parole: « Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ».

Poi, proporrei di fare un articolo finale, così redatto: « Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dell'articolo 1, l'amministrazione della Cassa stanzerà annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e procuratori che hanno già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952 e che si trovino in condizioni economicamente disagiate. La somma a ciascuno spettante non potrà superare il 50 per cento della pensione spettante agli avvocati e procuratori in virtù della presente legge ».

Questi sono gli emendamenti. Il fatto che abbiamo limitato al 50 per cento la possibilità di ottenere l'assistenza dipende dal fatto che questi 50 milioni, mentre nel primo anno dovranno essere ripartiti nei confronti di circa 250 avvocati — tanti sono quelli che si trovano in queste condizioni — mano mano che gli anni passano, per eliminazione naturale, purtroppo, di questi avvocati, andrà a ripartirsi su di un numero minore. Quindi la quota aumenterà. E noi dobbiamo consentire che aumenti fino a un massimo rappresentato del 50 per cento.

PRESIDENTE. L'onorevole Pennacchini propone di inserire, prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 le seguenti parole: « Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assi-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

stenziali degli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952 n. 6».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Pennacchini.

(È approvato).

L'articolo 1 resta, pertanto, così formulato:

L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità.

Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.

Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo emendamento è così formulato:

« Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dell'articolo 1, l'amministrazione della Cassa stanzerà annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e procuratori che hanno già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952 e che si trovino in condizioni economicamente disagiate. La somma a ciascuno spettante non potrà superare il 50 per cento della pensione spettante agli avvocati e procuratori in virtù della presente legge ».

Pongo in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Pennacchini che, se approvato, diventerà l'articolo 26 del provvedimento.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle, di cui do lettura:

TABELLA DEI MONTANTI DOPO *n* ANNI, DI LIRE 1.000 VERSATE ALLA FINE DI OGNI ANNO, AL TASSO DEL 4,50 PER CENTO.

<i>n</i>	Montante	<i>n</i>	Montante	<i>n</i>	Montante
1...	1.000,—	18...	26.855,08	35...	81.496,62
2...	2.045,—	19...	29.063,56	36...	86.163,97
3...	3.137,02	20...	31.371,42	37...	91.041,34
4...	4.278,19	21...	33.783,14	38...	96.138,20
5...	5.470,71	22...	36.303,38	39...	101.464,42
6...	6.716,89	23...	38.937,03	40...	107.030,32
7...	8.019,15	24...	41.689,20	41...	112.846,69
8...	9.380,01	25...	44.565,21	42...	118.924,79
9...	10.802,11	26...	47.570,64	43...	125.276,40
10...	12.288,21	27...	50.711,32	44...	131.913,84
11...	13.841,18	28...	53.993,33	45...	138.849,97
12...	15.464,03	29...	57.423,03	46...	146.098,21
13...	17.159,91	30...	61.007,07	47...	153.672,63
14...	19.932,11	31...	64.752,39	48...	161.587,90
15...	20.784,05	32...	68.666,25	49...	169.859,36
16...	22.719,34	33...	72.756,23	50...	178.503,03
17...	24.741,71	34...	77.030,26		

RENDITA MENSILE CORRISPONDENTE AD UN MONTANTE DI LIRE 100.000 DI CONTRIBUTI VERSATI.

Età alla costituzione della rendita	Rendita	Età alla costituzione della rendita	Rendita
60.....	587,97	68.....	725,71
61.....	601,12	69.....	751,56
62.....	615,28	70.....	779,91
63.....	629,31	71.....	809,77
64.....	645,94	72.....	842,35
65.....	662,48	73.....	877,84
66.....	682,33	74.....	916,35
67.....	703,95	75.....	954,89

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, le metto in votazione.

(Sono approvate).

Do lettura dell'ordine del giorno di cui poco fa abbiamo parlato, che viene presentato dall'onorevole Amatucci:

« La Commissione Giustizia, giunta al termine dell'approvazione della legge sulla Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori, invita il Governo a procedere nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge alla emanazione delle norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa e all'emanazione altresì del testo unico delle varie disposizioni in materia ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Il titolo del provvedimento resta così formulato:

« Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BERLINGUER. Io ho delle tristi esperienze in materia di emanazione di regolamento senza il quale la legge non entra in vigore. Per esempio per i ciechi civili nella legge del 1954 esisteva un articolo 6 che stabiliva il termine massimo di sei mesi per l'emanazione del regolamento. Esso è stato pubblicato invece dopo 17 mesi. Per la legge nuova del 1962 riguardante i ciechi si attende ancora il regolamento, nonostante sia passato da quattro mesi il limite stabilito dalla legge stessa. Ora, poiché ci rendiamo tutti conto dell'attesa drammatica di quelle vedove che non hanno nulla e attendono questa legge per avere il piccolo soccorso indispensabile, spero che almeno in questo caso il Governo vorrà rispettare il termine di sei mesi e possibilmente emanare il regolamento anche prima di sei mesi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1011, 2632, 3701 e 4048 esaminate questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato delle proposte n. 1011 del deputato Colitto, n. 2632 del deputato Palazzolo, n. 3701 dei deputati Boidi, Breganze, Guerrieri Filippo, Bisantis, Pucci Ernesto, Merenda, Andreucci, Pennacchini, Amodio Francesco, Gorrieri Ermanno, Tozzi Condivi, Fracassi, Restivo, Rocchetti, Cocco Maria, Russo Spena, Scarlato, De' Cocci, Schiratti, Napolitano Francesco, Bima, Viviani Arturo, Sammartino, e n. 4048 del deputato Spadazzi: « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (1011-2632-3701-4048):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Amatucci, Andreucci, Berlinguer, Bufardecchi, Buzzelli, Cocco Maria, Comandini, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariani Nello, Mariconda, Mastino, Migliori, Misasi Riccardo, Murgia, Palazzolo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Re Giuseppina, Sforza, Silvestri, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 13,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI